



Fondo Europeo Sviluppo Regionale
P.O.R. CAMPANIA 2007-2013

La tua
Campania
cresce in
Europa

Asse 1 "Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica"
Obiettivo specifico 1.b "Rischi naturali"
Obiettivo operativo 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali e antropici"
Attività c - D.G.R. n. 434/2011



Dipartimento per le Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Progetto
per l'ampliamento e potenziamento
della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza
a supporto del sistema di protezione civile
(intervento ex punto 2, sub 3, D.G.R. n. 368/2013)

SCHEMA DI CONTRATTO RIELABORATO
SULLA BASE DEL PARERE DELL'UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA
REGIONALE
RILASCIATO CON NOTA PROT. N. 96533 DEL 11/02/2015.

<u>Gruppo di progettazione:</u>	<u>Collaboratori tecnico-amministrativi</u>
Biafore Mauro (Coordinatore)	Benassai Giuseppe
Cristiano Luigi	Flaminio Vincenzo
Cupo Antonio	Napolitano Domenico
De Rosa Rosario	
Di Luca Carlo	
Gentile Salvatore	
Giannattasio Maurizio	
Nobile Daniela	
Sansone Chiara	
Vergara Raffaele	
	<u>Responsabile Unico del Procedimento e</u> <u>Responsabile o.o. 1.6</u>
	Giulivo Italo

marzo 2015



SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N _____ del _____

Affidamento degli interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale).

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me dr.ssa Maria Cancellieri, nata a Termoli (Cb) il 10 agosto 1952, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 193 del 10.10.2013 e del DPGRC n. 459 del 3.12.2013, si sono costituiti:

- 1) la Giunta della Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento per le politiche territoriali, nato ad Avellino il 13/09/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGR n. 224 del 31/10/2013;
- 2) la Società / RTI _____ di seguito denominata Società / RTI c.f. _____, con sede in _____ alla via _____, rappresentata, in qualità di legale rappresentante o munito di delega/procura speciale (estremi.....) da _____ sig/dott _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____.

Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, la Società/RTI elegge domicilio in Napoli alla Via _____

Se raggruppamento:

Verificato che detto RTI è stato costituito per (atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme) il (rep. n., racc. n.) dal dott., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

....., dalle seguenti società:

- 1) (mandataria), avente sede legale in alla via ; 2)(mandante), avente sede legale in alla via n.; 3) (mandante), con sede legale in alla via n.

Verificata, altresì, dall'UOD 06 (Centrale Acquisti) della Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità delle visure ordinarie tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio Telemaco, per:

- 1) la società, avente sede legale in alla vian., C.F. iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di dal, REA n.(documento T..... del); 2) la società, avente sede legale in alla vian., C.F. iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di dal, REA n.(documento T..... del);

Verificata, altresì, la richiesta della UOD 06 (Centrale Acquisti) della Direzione Generale delle Risorse Strumentali, inoltrata alla Prefettura di Napoli di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lgs 159/2011, con prot. n..... del

Se non c'è risposta da parte della Prefettura e sono trascorsi 45 gg dalla richiesta

Verificato altresì che sono trascorsi più di 45 giorni dalla richiesta citata e che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero emergere cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, rimane fermo il recesso dal contratto previsto dall'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Se non c'è risposta e c'è urgenza

Verificato, altresì, che il Dirigente dell'UOD.....della Direzione Generale....., con nota Prot. del ha richiesto l'informativa antimafia per la Società all'Ufficio Territoriale del Governo di, per cui la Società, considerata l'urgenza dichiarata con decreto o nota del.....n..... dell'UOD....., stante il disposto di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, è comunque ammessa alla firma del presente contratto, sotto la condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure.

Dato atto che sono stati regolarmente acquisiti agli atti dell' UOD 06 (Centrale Acquisti) della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, il documento unico di regolarità contributiva e la certificazione in relazione al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/99 dell'Ufficio di Collocamento obbligatorio di

Rilevato che, come risulta dalla nota/ decreto del.....n.....del Dirigente dell'UOD non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

ovvero

che dal D.U.V.R.I risulta che gli oneri interferenziali ammontano ad €.....;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con nota prot. n... del... è stato reso il parere in merito al presente schema di contratto dalla competente struttura dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente atto;
- con deliberazione n. 368 del 13.09.2013, recante "POR FESR 2007/2013: Obiettivo Operativo 1.6: Prevenzione dei rischi naturali ed antropici", la Giunta Regionale della Campania ha programmato l'assegnazione di complessivi 15 M€ per "gli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio dei rischi, ai sistemi di allertamento della popolazione, ai sistemi di trasmissione dati e comunicazioni in emergenza";
- con la stessa deliberazione è stato stabilito che alla realizzazione dei suddetti interventi si perviene previa definizione, in sede di progetto, delle specifiche tecniche e funzionali dei beni e servizi da conseguire, con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- con la stessa deliberazione è stato, altresì, autorizzato l'avvio delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi, incaricando, con ampia delega, il Dirigente dell'ex Settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio - Responsabile dell'obiettivo operativo 1.6 nell'ambito del previgente ordinamento regionale, di provvedere ai necessari atti gestionali, da adottare in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture, servizi, avvalendosi dell'ex Settore 02 - Provveditorato ed Economato dell'AGC Demanio e Patrimonio del previgente ordinamento regionale, per le attività di supporto alla predisposizione degli atti di gara, nonché per lo svolgimento della stessa;
- a seguito dell'entrata in vigore, in data 01 novembre 2013, del nuovo ordinamento

regionale amministrativo e della conseguente riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 438 del 15 novembre 2013, il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile è stato nominato Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013, subentrando, per ogni adempimento, al precedente Responsabile di Obiettivo Operativo, individuato, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, nel Dirigente dell'ex Settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio;

- in attuazione di tale deliberazione, con Decreto n. 302 del 15.05.14, il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, che ha assunto l'incarico di RUP dell'intervento di "potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile", ha designato i componenti del gruppo di progettazione incaricato di predisporre gli elaborati tecnico/amministrativi presupposti all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica da esperire ai fini dell'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione dell'intervento programmato;
- con Decreto n. ____ del ____ del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile – Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.6, sono stati approvati gli atti predisposti dal suddetto gruppo di progettazione ed è stato dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali di provvedere alla predisposizione degli atti di gara necessari alla realizzazione dell'intervento di "potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile – Primo stralcio funzionale", nonché all'indizione, pubblicazione ed esperimento della stessa, con individuazione del contraente aggiudicatario;
- che con Decreto Dirigenziale del ____ n. ____ dell'UOD 06 Centrale Acquisti della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per l'affidamento del Progetto per l'ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale);
- che il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. del ____ n. ____ e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;
- che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale della Direzione generale per le Risorse Strumentali n. ____ del ____, ha aggiudicato in via provvisoria la gara esperita, con verbale del ____ n. ____ alla

Società/RTI _____;

- che con Decreto Dirigenziale del ____ n. ____ dell' UOD _____ è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la stessa in favore della Società/RTI _____;
- che con nota del ____ prot.n._____, è stata inviata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla Società/RTI _____ e alle concorrenti _____;
- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sulle gazzette ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del ____ prot. n. _____, dell'UOD _____;
- che gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo del bilancio regionale relativo al periodo di valenza contrattuale, dove sono appostati i fondi dell'obiettivo operativo 1.6 del POR FESR Campania 2007-2013;
- che si è preso atto che in relazione alla Società non risultano sussistere gli impedimenti e le situazioni ostative alla stipulazione del presente contratto ed alla instaurazione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965 ed ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 490/1994 e del d.p.r. n. 252/1998, in base alle seguenti certificazioni e informazioni antimafia:
-

Tutto ciò premesso, detti comparenti, come sopra costituiti e denominati, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente alla documentazione ivi citata e/o richiamata, compresi il bando di gara, il capitolato d'appalto, lo schema di contratto e il disciplinare di gara, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale del ____ n. ____, nonché gli impegni assunti dalla Società e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, firmata in ogni pagina e conservata agli atti dell'UOD _____ della Direzione Generale, per richiesta espressa delle parti contraenti, non viene allegata al presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società/RTI, che accetta, senza riserve, la progettazione esecutiva, la fornitura, l'installazione e la messa in funzione degli apparati e dei sistemi HW e SW necessari alla realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto redatto dalla Regione per l'ampliamento e il potenziamento della rete di radiocomunicazioni PMR regionale, utilizzata per finalità di Protezione Civile.

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità "chiavi in mano" e in conformità agli elaborati primo stralcio funzionale del progetto redatto dalla Regione, con particolare riferimento alle specifiche tecniche e al capitolato descrittivo e prestazionale, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto d'appalto e nel capitolato, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai suoi collaboratori.

Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del sistema, così come individuato e definito negli elaborati progettuali redatti dalla Regione e le attività e prestazioni da rendere ai fini dell'implementazione e attivazione degli apparati costitutivi della rete oggetto di ampliamento e potenziamento, comprese quelle da fornire nel periodo di garanzia e quelle relative all'addestramento all'uso del sistema da parte del personale tecnico della Regione, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Scopo principale del progetto è di estendere i collegamenti fonia e dati della Sala operativa Regionale Unificata (SORU) di Napoli con le altre unità fisse e mobili presenti sul territorio della Regione Campania, aumentando i servizi assicurati dalla rete di radiocomunicazioni PMR della protezione civile regionale mediante l'integrazione di nuove apparecchiature e applicazioni nella rete di radiocomunicazioni PMR esistente.

Le operazioni di verifica della realizzazione del progetto, sia in corso di esecuzione che in fase di collaudo finale, saranno finalizzate al controllo a campione dei radiocollegamenti di tipo mobile e fisso realizzati sul territorio della Regione Campania, secondo quanto riportato in dettaglio nel capitolato; l'eventuale esito non positivo di tali verifiche costituirà elemento di penalità nei confronti del corrispettivo dovuto alla Società, secondo quanto specificato nel seguito del presente contratto.

Art. 3 – Clausole speciali

In relazione all'esecuzione del contratto, la Società/RTI accetta, anche ai sensi dell'art. 1341 del c.c., le clausole speciali adottate, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 3/2007, di seguito riportate:

1. l'appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all'art. 4 e seguenti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in relazione all'osservanza dei requisiti minimi da soddisfare, a pena di esclusione dalla procedura di appalto, nella formulazione dell'offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione alla gara;
2. l'appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all'art. 4 e seguenti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in relazione alla individuazione dei quesiti tecnici e operazionali da esplicitare nell'offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione all'appalto e che costituiranno oggetto di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, secondo i criteri, i sub-criteri e i pesi all'uopo stabiliti dall'Amministrazione;
3. l'appaltatore dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del progetto predisposto dall'Amministrazione e richieste per ogni voce di computo definita, possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla base di dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative da riportare nell'offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione alla gara;
4. l'appaltatore dichiara di accettare che il tempo massimo di realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto è quello stabilito nel punto 6.1 della relazione tecnica e illustrativa, pari a 7 mesi dalla data di inizio attività o consegna lavori;
5. l'appaltatore dichiara di accettare l'esecuzione di tutte le prestazioni (lavori, forniture, servizi), ritenute dall'Amministrazione necessarie alla compiuta realizzazione del sistema, anche se non previste e/o espressamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
6. l'appaltatore dichiara di accettare la riserva dell'Amministrazione appaltante, sulla base di proprie autonome e insindacabili motivazioni, di non accettare i siti proposti, nell'ambito del progetto esecutivo redatto dallo stesso appaltatore, per la realizzazione di nuovi ripetitori e di non fare eseguire i relativi lavori di installazione negli stessi siti, restando in forza all'Amministrazione appaltante la scelta finale sull'ubicazione dei nuovi siti, eventualmente anche mediante richiesta di variazione e/o integrazione di quelli proposti;
7. l'appaltatore dichiara di accettare le ulteriori condizioni esplicitate nello schema di contratto allegato al progetto redatto dall'Amministrazione, inerenti alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni d'appalto, alle modalità di applicazione delle penali, a quelle di verifica di conformità e/o collaudo e agli oneri, obblighi e responsabilità a carico dello stesso appaltatore, così come definiti e/o individuati negli elaborati del progetto redatto dall'Amministrazione e, in particolare, negli elaborati tecnici relativi alle "specifiche tecniche e funzionali" e al "capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

Art. 4 – Tempi di realizzazione

Il tempo complessivo di realizzazione delle opere oggetto del presente appalto deve essere conforme a quanto riportato nel cronoprogramma di cui all'Offerta Tecnica e la data di ultimazione delle opere sarà fissata entro e non oltre i sette (7) mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Art. 5 – Direzione dell'esecuzione del contratto e pianificazione delle attività

Ai fini del monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni previste in appalto, compresa l'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, l'Amministrazione regionale nominerà un'apposita Commissione, composta da dipendenti regionali, a cui sarà demandata la Direzione dell'esecuzione del Contratto a norma dell'art. 147 del regolamento n. 207/2010. Sarà compito della Direzione dell'esecuzione del Contratto: definire in modo dettagliato le modalità e i criteri per la direzione ed esecuzione del contratto, approvare i piani di lavoro generale e di ciascun obiettivo, approvare i piani di qualità e di sicurezza informatica, verificare in itinere lo stato di avanzamento delle attività affinché sia coerente con la documentazione di progetto approvata, gestire le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi della fornitura, certificare la conformità, sia intermedia che finale, di tutto quanto è oggetto della fornitura, coordinare e gestire la fase di start-up. La Società si impegna ad indirizzare formalmente ogni comunicazione relativa allo svolgimento del Contratto ai referenti dell'ente regionale (RUP e Direzione dell'esecuzione del Contratto). La Società dovrà garantire la corretta pianificazione di tutte le attività, aggiornando il cronoprogramma riportato nella documentazione tecnica d'offerta. Ogni modifica dovrà essere approvata dalla Direzione dell'esecuzione del Contratto e non è prevista approvazione per tacito assenso. Dopo la prima approvazione, sarà cura del Fornitore comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichino i piani concordati e ad inviare una proposta di ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando alla Regione Campania la relativa documentazione. La documentazione così aggiornata dovrà essere approvata dalla Direzione dell'esecuzione del Contratto. In nessun caso la pianificazione delle attività potrà essere rimodulata autonomamente dal Fornitore in seguito ad uno o più rilievi da parte della Direzione dell'esecuzione del Contratto. Una volta approvata dall'Amministrazione, la documentazione di pianificazione (comprensiva delle eventuali modifiche) certifica ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore, e accettati dalla Regione Campania, su stime e tempi di esecuzione delle

attività e sulle relative date di consegna dei prodotti. La Società sarà chiamato a produrre tutta la documentazione necessaria alla gestione e realizzazione del progetto nel suo insieme, operando in stretta collaborazione con i referenti dell'Amministrazione regionale, attraverso un percorso iterativo di realizzazione, verifica, validazione e integrazione.

Art. 6 - Responsabile operativo dell'appalto per la Società

Prima dell'inizio delle attività il legale rappresentante della Società si impegna a nominare, mediante comunicazione scritta alla Regione, il Responsabile operativo dell'appalto, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare la Società per tutte le attività inerenti alle prestazioni previste in appalto.

Il Responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente della Direzione dell'esecuzione del Contratto per tutti gli aspetti relativi all'appalto.

La Società potrà sostituire il proprio responsabile, dandone comunicazione scritta alla Direzione dell'esecuzione del Contratto prima della sostituzione, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini d'appalto.

Art. 7- Esecuzione dell'appalto

Tutto quanto oggetto d'appalto viene scomposto in n. 10 macro obiettivi al fine di garantire il governo ottimale delle prestazioni fornite dalla Società/RTI, nonché il controllo e monitoraggio da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto delle modalità e dei tempi di esecuzione del contratto.

Gli obiettivi individuati a tal fine sono i seguenti:

Obiettivo 1	Completamento della connettività a larga banda mediante la rete di trasporto ad alta capacità
Obiettivo 2	Attivazione di una rete privata wireless virtuale protetta tra la SORU di Napoli ed alcune sedi regionali (sedi del Genio Civile di Avellino e Benevento, sedi periferiche della protezione civile regionale di Salerno e Caserta (S. Marco Evangelista), Prefetture (esistente), sedi regionali del CFS, Direzione Regionale VVF, ARCADIS ed Assessorato di Protezione Civile di Napoli)
Obiettivo 3	Digitalizzazione delle reti radio secondo lo standard DMR tramite il ricondizionamento delle attuali Stazioni radio base già posizionate nei siti attuali

Obiettivo 4	Ampliamento della copertura radioelettrica in tutto il territorio regionale, con particolare riferimento ai capoluoghi di provincia ed all'area di Napoli
Obiettivo 5	Completamento delle strutture tecnologiche della SORU per la connessione con la Sala Situazioni del Dipartimento di Protezione Civile e per la gestione delle nuove apparecchiature di comunicazione della rete oggetto dell'ampliamento
Obiettivo 6	Realizzazione di un sistema di comunicazione Terra-Bordo-Terra TBT con gli elicotteri
Obiettivo 7	Adeguamento del parco apparati terminali
Obiettivo 8	Addestramento all'uso del sistema del personale regionale
Obiettivo 9	Predisposizione del collegamento ed interfacciamento con altre reti regionali inclusa quella del soccorso sanitario 118 per il quale è prevista la realizzazione di un sistema pilota a standard DMR
Obiettivo 10	Predisposizione del collegamento ed interfaccia con le reti radio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fornitura di reti radio VF DMR.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente ed a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per la Stazione Appaltante, gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. L'Appaltatore si obbliga, comunque, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo.

Art. 8 – Verifiche di conformità e collaudo

Le operazioni verifica di conformità verranno effettuate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Potranno essere effettuate verifiche di conformità parziali in corso d'opera, quando la percentuale di forniture e/o servizi realizzati sia pari almeno al 10% del valore dell'appalto; tali verifiche potranno essere svolte sia presso la/e fabbriche dei costruttori che presso i siti di installazione.

I servizi e le forniture oggetto del presente appalto saranno soggetti a verifica di conformità o collaudo da parte della Regione, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Contratto e/o nel Capitolato e/o nella documentazione prodotta dalla Società stessa nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, ove migliorativa per la Regione, nell'Offerta presentata dalla Società in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto negli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, le attività di verifica/collaudo saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di collaudo verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Regione, ferma restando l'insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. La Società deve comunque comunicare per iscritto il "pronti al collaudo", nel rigoroso

rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Regione, fermo restando quanto previsto nel presente contratto e/o nel Capitolato e, ove migliorativa per la Stazione Appaltante, nell'offerta presentata dalla Società stessa in sede di gara. Le verifiche di conformità o i collaudi sono avviati entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Regione della comunicazione del "pronti al collaudo", salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Nel corso delle attività di verifica/collaudo, la Società deve costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Regione, il pieno supporto e l'assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica/collaudo di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Regione della comunicazione del "pronti al collaudo", salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Al termine delle attività di verifica/collaudo, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno ed il luogo della verifica/collaudo;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica/collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

Ove la verifica/collaudo non risulti positiva, in tutto o in parte, la Regione comunicherà alla Società l'elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, la Società deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo "pronti al collaudo", fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso. Nel caso in cui anche la seconda verifica/collaudo non risulti positiva, in tutto o in parte, la Regione si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione stessa.

Art. 9. Rilievi

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Regione conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (Contratto, Disciplinare, Capitolato e suoi allegati, Offerta).

Essi consistono in comunicazioni formali alla Società che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali.

I rilievi possono venire emessi dalla Direzione dell'esecuzione del Contratto, dai responsabili di progetto e/o di servizio della Regione e/o da strutture della Regione Campania preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo.

Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla Regione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Art. 10 – Inadempimenti e penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente contratto e/o nel capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove migliorativi per la Regione, gli impegni assunti dalla Società in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento da parte della Società di tutte le attività specificate nel capitolato, quali obbligazioni essenziali.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e/o delle modalità di espletamento dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla Regione, la stessa si riserva di applicare specifiche penali commisurate all'entità dell'inadempimento e/o del ritardo, come determinate nel seguito:

- per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine riportato nel presente contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove migliorativi per la Regione - gli impegni assunti dalla Società in sede di gara, una penale fino allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, IVA esclusa;
- per ogni ora naturale (o frazione) di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel presente contratto per la piena e corretta risoluzione di malfunzionamenti, una penale fino allo 0,001% (zerovirgolazerozerouno per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, IVA esclusa.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto d'appalto stipulato tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno

all'immagine. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, IVA esclusa, la Regione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno della Società, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Regione stessa. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Regione alla Società mediante lettera raccomandata a/r ovvero via fax. In tal caso, la Società deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata a/r ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 11 - Varianti

Durante la fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell'appalto, la Regione si riserva la possibilità di richiedere varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale delle implementazioni previste, ovvero ad adeguare l'erogazione dei servizi in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente contratto e nel capitolato.

Le varianti potranno essere, altresì, volte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie e dovranno essere equivalenti o migliorative sotto il profilo tecnico e/o economico per la Regione e consentire il soddisfacimento degli obiettivi dell'appalto. Le varianti collegate a nuove tecnologie non dovranno comportare nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione.

Le soluzioni proposte dalla Società per varianti richieste dovranno comunque essere approvate dalla Direzione dell'esecuzione del Contratto. Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte della Società circa la definizione della propria offerta, tali varianti,

se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente eseguite senza ulteriori oneri per la Regione ed a totale carico della Società.

Resta salva la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D. Lgs. 163/06.

Art.12- Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della fornitura è pari ad €.....,00. Durante il periodo di vigenza contrattuale sono esclusi ulteriori oneri per la Regione oltre quelli indicati nell'offerta. Nel corrispettivo così calcolato si intendono pertanto compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del Contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Il corrispettivo verrà riconosciuto a seguito di regolare fattura e di rendicontazione contabile e tecnico-amministrativa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.

La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Il suddetto corrispettivo verrà riconosciuto per stati di avanzamento a seguito delle verifiche di conformità parziali in corso d'opera con esito positivo, di importo pari al valore delle forniture e/o attività contabilizzate, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione e previa emissione di relativa fattura.

Fermo restando quanto sopra tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva della Società (in caso di RTI di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di regolari fatture da parte della Regione.

(In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un RTI, le singole imprese costituenti il raggruppamento -salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti della Regione- potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività regolarmente ed effettivamente svolte,

corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell'atto costitutivo del RTI. Nel suddetto caso, la mandataria (capogruppo) sarà obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da ciascuna impresa raggruppata).

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società che ha emesso la fattura e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, la Società assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art.13- Esecuzione in danno a seguito di risoluzione del contratto

Nel caso in cui la Società non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico della Società. La spesa relativa sarà liquidata dalla Regione e successivamente detratta dall'importo dovuto alla Società all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva. In caso di fallimento della Società o di grave inadempienza del medesimo l'Amministrazione si riserva di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06.

Art. 14- Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli impegni verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 15 Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stessa Società quanto della Regione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art.16 - Sicurezza

La Società è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (ex D.Lgs.81/2008), doterà, inoltre, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

Art. 17 - Obblighi di Riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stesso a gare e appalti.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Art.18 -Manleva, Brevetti e Diritti D'autore

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Società, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. La Società assume l'obbligo di tenere indenne la Regione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza. La Società, nel caso in cui riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale essa stessa sia tenuta a lasciare indenne la Regione, deve garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, la Regione contro tali azioni o rivendicazioni.

La Regione può svolgere, a spese della Società tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla stessa in relazione a tali transazioni o difese.

La Società assume l'obbligo di tenere indenne la Regione anche da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi durante l'esecuzione del contratto oltre a quanto già indicato e specificato nel presente articolo.

Art.19 - Divieto di Cessione del Contratto e Cessione del Credito

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione del contratto.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Società

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla Società non hanno singolarmente effetto nei confronti della Regione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o

scissione, non abbia comunicato alla Regione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione, la Regione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 20 -Divieto di Sospensione del Servizio

La Società non può sospendere forniture o servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale da parte della Società costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.. Restano a carico della Società tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.21 -Cause di Risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Regione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che la Regione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti alla Società e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;

- nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro la Regione per fatti o atti compiuti dalla Società nell'esecuzione del servizio;
- in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli;
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- negli altri casi previsti dal presente contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Art.22 - Recesso

La Regione ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, potrà recedere in ogni momento dal contratto, previa comunicazione scritta, senza che la Società possa vantare diritti a compensi ulteriori, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. In caso di recesso, alla Società saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso stesso.

Art. 23 – Cauzione definitiva e polizze

Le parti si danno atto che, prima della stipula del contratto, in ossequio all'art. 113 del D.Lgs.n. 163/06, la Società ha prestato, ai fini della garanzia degli adempimenti contrattuali per il servizio affidato, deposito cauzionale definitivo infruttifero,

dell'importo di €._____ pari al 10% per cento dell'importo contrattuale del servizio affidato, IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da_____. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la Società aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione. La garanzia, riporta le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la Società è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Società ha stipulato:

a) con _____ di _____, la polizza di assicurazione del _____ n._____ valida ed efficace, a copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale di €._____, per ogni sinistro, con il limite di € _____, per ogni danno a persone e di € _____, per danni a cose, con copertura assicurativa totalmente esente da franchigia;

b) con _____ di _____, la polizza di assicurazione del _____ n. _____, a copertura dei rischi in itinere con un massimale di €. _____, in caso di morte per persona ed €. _____ in caso di invalidità permanente, con copertura assicurativa totalmente esente da franchigia.

Art. 24 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi finanziari

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al contratto in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto bancario o Poste s.p.a. indicato dalla Società. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10 e come indicato nel successivo articolo 11.

Art. 25- Trattamento dati personali

La Società o RTI acconsente ai sensi del d. lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei dati personali.

Art. 26– Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 27- Imposte e spese

Sono a carico della Società o RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Iva, che è a carico della Regione.



Art. 28 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal bando di gara , si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunitaria vigente in materia.

Io Ufficiale rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta dipagine in bollo, di cui interamente occupate e l'ultima soltanto in parte, e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.